

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37039 Anno 2020

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: TALERICO PALMA

Data Udiienza: 04/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BAGNATO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/09/1962

avverso l'ordinanza del 12/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI, *che ha concluso*

PG ~~Il PG conclude~~ chiedendo il rigetto del ricorso,

udito il difensore ;

E' presente l'avvocato TRIPODI ANTONINO del foro di PALMI in difesa di BAGNATO GIUSEPPE che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 maggio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria – investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Bagnato Giuseppe - confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale datato 3 febbraio 2020, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato allo stesso ascritto al capo 1 della provvisoria imputazione (delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. per avere fatto parte della frangia mafiosa dei Cannizzaro, con il ruolo di capo e organizzatore dell'associazione mafiosa imperante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, dipendente funzionalmente dal locale di 'ndrangheta di Sinopoli degli Alvaro, di cui, tra l'altro, era portavoce, in stretto contatto sia con i vertici del clan che con il capo di altra frangia mafiosa, Laurendi Domenico, e, in ragione della apicalità della sua figura, col ruolo di dirimere i contrasti insorti all'interno del locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte a seguito delle affiliazioni eseguite in violazione di regole 'ndranghettistiche da uno dei capi dell'organizzazione, Idà Cosimo).

2. Avverso detta ordinanza, il Bagnato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Antonino Tripodi, formulando quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 266, 267, 268, 270, 271, 125, 191, 125 cod. proc. pen. e 15 della Costituzione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., con conseguente illegittimità e inutilizzabilità dell'intero RIT 1603/17 e, ovviamente, delle specifiche intercettazioni ambientali in esso contenute dalle quali emergerebbe la gravità indiziaria a carico del ricorrente; mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto di intercettazione in via d'urgenza a mezzo di captatore informatico emesso dal P.M. il 4.10.2017, innestato nel proc. pen. n. 2867/2017 RGNR e convalidato dal G.I.P. il 6.10.2017".

Ha, al riguardo, premesso che: il RIT n. 1603/17 prende le mosse dalla nota del Commissariato di Palmi del 28.9.2017, con cui si chiedeva al P.M. l'autorizzazione all'intercettazione telematica attiva e passiva in via d'urgenza da eseguire sul telefono cellulare in uso a Laurendi Domenico; in detta nota veniva evidenziata la sussistenza di gravi indizi di reità *"atteso che Recordare Roberto nelle prossime ore potrebbe commettere i fatti delittuosi per cui si procede e le operazioni finanziarie illecite che ha concluso o che sta per concludere e che il ritardo della predisposizione dei mezzi di intercettazione comprometterebbe gravemente le indagini, precludendo l'acquisizione di elementi indispensabili alla ricostruzione dei fatti oggetto di indagine e all'individuazione*

degli autori degli stessi"; il decreto emesso dal P.M. il 4.10.2017 veniva convalidato dal GIP il 6.10.2017; l'inizio delle operazioni di intercettazione avveniva il 20.10.2017.

Ha, quindi, sostenuto che la motivazione svolta nell'ordinanza impugnata al fine di rigettare le questioni poste dalla difesa nella memoria depositata non è soddisfacente, in quanto il Tribunale avrebbe operato un erroneo accorpamento delle censure formulate dalla difesa in ordine alla procedura di intercettazione.

In realtà, ha sostenuto il ricorrente, la difesa aveva distinto due diversi profili di criticità e cioè la motivazione delle ragioni d'urgenza (ossia il merito dell'urgenza) e l'arco temporale riservato al P.M. per disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, le intercettazioni nei casi d'urgenza; l'attivazione da parte del P.M. del proprio potere di disporre nei casi d'urgenza le intercettazioni oltre il termine di quarantotto ore dalla segnalazione dell'urgenza comporta automaticamente e senza possibilità di correttivi, rimedi o valutazioni il venir meno del *periculum in mora* per i risultati dell'indagine, che costituisce il presupposto dell'urgenza stessa; inoltre, la mancanza d'urgenza era stata eccepita anche sotto il profilo della mancanza di motivazione che inficia il provvedimento del P.M. e quello di convalida del G.I.P. (dal contenuto dei quattro colloqui riportati nella nota della Polizia di Stato di Palmi non emergevano gravi indizi di reità a carico di Recordare Roberto e men che meno a carico del Laurendi); inoltre, la scissione temporale tra la data di segnalazione dell'urgenza, quella del provvedimento del P.M. e, poi, del G.i.P. e il momento in cui le operazioni di intercettazione sono iniziate dimostrerebbe l'assoluta mancanza di urgenza e, prima ancora, del presupposto *periculum* per le indagini; ancora, il decreto di convalida del G.I.P. del 6.10.2017, non può, in ogni caso, essere "qualificato" quale decreto autorizzativo, astrattamente emettibile in via ordinaria, perché privo di motivazione in relazione alla ricorrenza del duplice requisito dei gravi indizi di reato a carico del soggetto intercettato e dell'indispensabilità per la prosecuzione delle indagini in corso.

Con riguardo alla mancanza del requisito dell'indispensabilità di intercettare il Laurendi ai fini della prosecuzione delle indagini è stato osservato che: il decreto G.I.P. del 6.10.2017 richiama *per relationem* la nota del Commissariato di Palmi e, in sequenza, il decreto del P.M. del 4.10.2017 che, a sua volta, altro non è che la riproduzione della suddetta nota; dal decreto del P.M. destinato all'intercettazione di Laurendi Domenico si rileva che il pericolo che giustifica l'intercettazione di quest'ultimo è costituito dalla probabilità che Recordare Roberto (già indagato e intercettato) possa nelle prossime ore commettere fatti delittuosi per i quali si procede e le operazioni finanziarie illecite già concluse o quelle che sta per concludere; a tutto voler concedere, la indispensabilità per la prosecuzione delle indagini poteva configurarsi a carico del Recordare e non del Laurendi; inoltre, altra censura circa il vizio motivazionale che inficia il decreto del G.I.P.

del 6.10.2017 afferisce all'impossibilità di controllo della motivazione *per relationem* mediante il richiamo a documenti non depositati in atti né trasmessi al Tribunale del riesame (nota di P.G. del 20.6.2017 e dichiarazioni di Cara Luciano e Romeo Elvira).

Sempre secondo il ricorrente, non sussiste neppure l'altro presupposto del provvedimento intercettativo, cioè i sufficienti indizi di reato a carico dell'intercettato in ordine all'ipotizzato reato associativo; a dire del P.M., infatti, vi era la probabilità che il Recordare (e non il Laurendi) commettesse i fatti delittuosi per i quali si stava procedendo a suo carico; inoltre il Laurendi non era soggetto indagato e lo stesso P.M. aveva formulato rispetto alla posizione di quest'ultimo, in relazione al procedimento penale c.d. "Iris", richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. con successivo decreto.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 12, 19, 371, 125, 270, 191, 335 e 414 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., emergente dall'illegittima riunione dei procedimenti n. 2687/17 (quello in cui sono state effettuate le intercettazioni attraverso il RIT 1603/17), del procedimento c.d. Iris, proc. pen. 427/14, archiviato per Laurendi con il n. 887/18, poi riaperto per lo stesso Laurendi con il n. 5128/18, quest'ultimo riunito dapprima al 2867 e, poi, al 408/19, che ha sostituito il n. 2867/17, per mancanza di collegamento probatorio tra essi; vizio motivazionale del provvedimento di riapertura delle indagini; omessa trasmissione della nota del 6/9 febbraio 2018 della P.S. di Palmi, utilizzata per la riapertura del procedimento Iris a carico di Laurendi Domenico".

Il ricorrente ha evidenziato che i risultati del RIT n. 1603/2017, innestato nel proc. pen. n. 2867/2017 R.G.N.R. (nel cui ambito non era indagato il Laurendi), sono confluiti nell'attuale proc. pen. n. 408/2019 R.G.N.R. attraverso una serie di riunioni di procedimenti operate in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste il suo interesse a chiedere il controllo sulla regolarità della riapertura delle indagini a carico del Laurendi; che, sia la richiesta del P.M. sia il decreto di riapertura delle indagini del G.I.P. fanno esclusivo riferimento alla nota 6/9 febbraio 2018 non versata in atti, con conseguente nullità che rileva tanto ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. quanto in relazione al difetto di motivazione, perché la mancanza in atti di detta nota non consente il necessario vaglio sulla legittimità del decreto di riapertura delle indagini.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 416 *bis* cod. pen. 192 e 273 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria anche in relazione ad atti di indagine ignorati, travisati o pretermessi, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; violazione dell'art. 292 lett. c) e c) *bis* cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, ultima parte, stesso codice,

per mancanza di autonoma valutazione dei fatti da parte del G.I.P., su cui il Tribunale ha taciuto”.

Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha immotivatamente disatteso gli argomenti critici introdotti dalla difesa con la memoria depositata; essa ricalca il contenuto del provvedimento del G.I.P. ed evita di valutare la posizione del ricorrente secondo i parametri della gravità indiziaria.

In particolare, è stato osservato che la difesa aveva posto in discussione sia l’esistenza del sodalizio “eufemiese” sia il collegamento tra quest’ultimo e la cosca madre “sinopolese”, mentre l’ordinanza impugnata si è limitata a effettuare una disamina delle sentenze passate in giudicato, da cui emergerebbe l’esistenza e l’operatività della cosca Alvaro, sulla cui forza di intimidazione il Tribunale pone l’accento, e a trasferire apoditticamente quei requisiti sulla “locale eufemiese”; che, inoltre, la difesa aveva eccepito la nullità dell’ordinanza genetica, ai sensi degli artt. 292 lett. c) e c) *bis*, 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., perché il giudice della cautela non aveva effettuato la necessaria autonoma valutazione dei fatti, e il Tribunale, da parte sua, si era limitato a richiamare i medesimi argomenti contenuti nell’ordinanza applicativa della misura cautelare.

L’ordinanza impugnata, sempre secondo il ricorrente, ha omesso di motivare circa la gravità indiziaria in relazione all’aggravante dell’associazione armata, la cui ricorrenza era stata contestata dalla difesa nella memoria depositata.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato l’identificazione di Idà Cosimo come “u diavulu”, ossia il soggetto che avrebbe perpetrato le affiliazioni arbitrarie, evidenziando che Idà Cosimo non ha contatti con nessuno dei coindagati, se non con alcuni e unicamente per ragioni legate al mandato elettorale ricoperto in seno al Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte; ha, altresì, contestato l’identificazione di Bagnato Giuseppe, conosciuto come “Pinuccio” e non anche con gli altri diminutivi, quali “Peppe” e “Pino”, evidenziando che: il ricorrente è solo il “Pinuccio” che conversa con Saccà Vincenzo il 5.4.2018, ma il tenore del loro colloquio non ha alcuna rilevanza investigativa; Pinuccio, cognato di “Canneddha”, “Pinuccio dei mobili” e “Pinuccio con il padre carcerato”, cui si fa riferimento in altri dialoghi sono persone diverse da Bagnato Giuseppe.

Inoltre, sempre secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata è affetta da vizi di motivazione circa la condotta contestata al Bagnato; l’ordinanza del Tribunale, infatti, conferma il ruolo del predetto quale “portavoce” tra il gruppo “eufemiese” e la cosca “sinopolese”, valorizzando, in modo fuorviante, la conversazione ambientale registrata sul RIT 1607 prog. 210, atteso che il “Turi” con cui avrebbe parlato “Pinuccio” non è Salvatore Alvaro (che nella prospettiva accusatoria è elemento di vertice della cosca



Alvaro) ma un soggetto non identificato; il Bagnato non è in contatto con alcuno degli appartenenti al presunto clan (Laurendi Domenico tenta una sola volta di contattare il Bagnato, ma questi non risponde); il ruolo apicale del ricorrente viene sostenuto attraverso una fuorviante interpretazione delle intercettazioni ambientali, quali la conversazione tra Gagliostro Antonio e Laurendi Domenico nonché quella tra Lupoi Natale e Laurendi Domenico; inoltre, l'ordinanza sostiene la presenza del Bagnato alle cerimonie dei "battezzati" contro ogni risultanza investigativa.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 125, 273, 274, 275, 292 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen."

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. omettendo di motivare in ordine alla richiesta di concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, da eseguirsi a Milano, cioè fuori dal territorio di residenza dell'indagato, dove il predetto si era trasferito in ragione delle condizioni di salute della figlia; ha, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati attraverso un generico rinvio a una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere richiamando la posizione apicale e la parallela circostanza che il ricorrente è capo della frangia "Canizzaro"; peraltro, la motivazione dell'ordinanza genetica, con riguardo alle esigenze cautelari, era del tutto mancante o apparente sicché, sotto tale profilo, il Tribunale non avrebbe neppure potuto integrarla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

Infondata è la censura improntata sull'asserita inosservanza dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., basata sul fatto che, in realtà, il requisito dell' "urgenza", legittimante il decreto emesso dal pubblico ministero sarebbe smentito dalla circostanza che, a fronte della nota della polizia giudiziaria del 28.9.2017, il P.M. avrebbe esercitato la sua facoltà di procedere a intercettazione solo sei giorni dopo, derogando, così, al principio ermeneutico fissato dalla Corte di cassazione, secondo cui l' "urgenza" potrebbe definirsi tale unicamente nel caso di uno iato temporale tra la comunicazione della polizia giudiziaria e il decreto emesso dal pubblico ministero pari, nel massimo, a quarantotto ore.

Al riguardo, occorre osservare che questa Corte, pronunciandosi sul tema delle intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero,



successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari, ha ricordato, con orientamento sostanzialmente uniforme, che la inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida e che, pertanto, una volta che la stessa intervenga assorbendo integralmente il provvedimento originario, resta preclusa ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente (cfr. Cass. Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, Rv. 265407; Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Rv. 228245; Sez. 2 n. 215 del 04/12/2006, Rv. 235858; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, Rv.244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247266; Sez. Fer. n.32666 del 24/08/2010, Rv. 248253).

2. Infondata è anche la censura basata sull'eccessivo ritardo rispetto all'iniziale nota della polizia giudiziaria con cui le intercettazioni sarebbero state materialmente attivate.

E, in vero, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che non possono di per sé influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni gli eventuali ritardi intervenuti nell'attivazione delle intercettazioni, risultando tali ritardi, afferenti la fase esecutiva, inidonei a dimostrare *ex post* il difetto del requisito dell'urgenza; è stato anche chiarito che il pubblico ministero, qualora ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per ragioni connesse alle indagini, non è tenuto a fornire in proposito alcuna motivazione, in quanto l'art. 267, comma 3, cod. proc. pen. riserva alla parte "*le modalità e la durata delle operazioni*" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, in precedenza citata; Cass. Sez. 1, n. 20568 del 15/04/2011).

3. Non merita accoglimento neppure la censura incentrata sul fatto che non sarebbero stati prospettati validi elementi indiziari idonei a legittimare la disposta intercettazione nel proc. pen. n. 2867/2017 R.G.N.R. a carico di Laurendi Domenico, soggetto non indagato nell'ambito di detto procedimento; e ciò alla luce dell'osservazione che i gravi indizi di reato (nel caso in questione, i sufficienti indizi di reato, ex art. 13 della L. n. 203 del 1991, trattandosi di indagini relative a un delitto di criminalità organizzata), presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente a intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.

Va, inoltre, osservato che il Tribunale di Reggio Calabria ha messo in rilievo che:

- nel provvedimento di convalida del 6.10.2017, il G.I.P. aveva diffusamente motivato sulla esistenza dei sufficienti indizi di reità del delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.,

contestato a Recordare Roberto (e ad altri soggetti indicati) e degli altri delitti volti a agevolare l'associazione mafiosa, evidenziando come il predetto fosse solito movimentare ingenti capitali, del tutto sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche, utilizzando conti correnti aperti in banche estere per lo più appartenenti a paesi ricompresi nella c.d. *black list*;

- il suddetto giudice aveva, altresì, evidenziato che: nel compiere tali operazioni, il Recordare si interfacciava con soggetti ritenuti attigui alla 'ndrangheta, come Laurendi Domenico e Gagliostro Rocco; il predetto Recordare, su indicazione di Saccà Vincenzo, già sindaco del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, stava tentando di acquisire notizie riservate presso un cancelliere del Tribunale di Palmi e di organizzarsi per aggiustare la posizione processuale di Gagliostro Candeloro, cercando di avvicinare, tramite altri soggetti non ancora identificati, un magistrato della Corte di cassazione; sia con il Gagliostro che con il Laurendi, così come con tale Ciccone Carmelo, erano state documentate abituali relazioni affaristiche del Recordare, dal carattere sospetto;

- aveva, quindi, ritenuto che tali elementi inducevano a ritenere che fossero in atto operazioni di riciclaggio realizzate per conto della 'ndrangheta e che occorresse procedere alle captazioni per evitare un grave pregiudizio alle indagini.

In relazione a quest'ultimo profilo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 203 del 1991, "in deroga a quanto disposto dall'art. 267 cod. proc. pen., l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data [...] quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata".

Né può ritenersi dirimente per la legittimità del decreto di intercettazione e del conseguente decreto autorizzativo, la dedotta assenza agli atti di indagine della nota di polizia giudiziaria del 20.6.2017 e dei verbali di s.i.t. di Romeo Elvira e di Cara Luciano, pur richiamati in epigrafe dei suddetti provvedimenti, in quanto questi ultimi si fondano essenzialmente sulla nota del 28 settembre 2017 integralmente riportata.

4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Con riguardo alla doglianza relativa alla dedotta illegittima riunione dei procedimenti, va rilevato che ciò che giustamente rivela e risulta condivisibilmente sottolineato dal Tribunale di Reggio Calabria è la circostanza che le intercettazioni relative al RIT n. 1603/2017, captate sull'apparecchio telefonico in uso a Laurendi Domenico, sono state disposte nell'ambito del proc. pen. n. 2867/2017 R.G.N.R. e che, successivamente, sono legittimamente confluite, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., nel presente procedimento

n. 408/2019 R.G.N.R., in quanto indispensabili per l'accertamento di delitti, tra cui il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

In altri termini, correttamente il Tribunale ha ritenuto di non accogliere le doglianze difensive relative alla riapertura del procedimento n. 887/18 R.G.N.R. nel proc. pen. 5128/2018 R.G.N.R. e, poi, riunito al presente procedimento, non potendo derivare dall'archiviazione della posizione del Laurendi nel procedimento *a quo* l'inutilizzabilità delle risultanze intercettative riversate nel presente procedimento, fermo restando che le intercettazioni di cui al RIT n. 1603/2017 non erano state disposte nel proc. pen. n. 887/2018 bensì nel diverso proc. pen. n. 2867/2017 e, successivamente, correttamente utilizzate nel presente procedimento ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen..

Infondata è anche l'altra doglianza, contenuta sempre nel secondo motivo di impugnazione, circa la illegittimità del decreto di riapertura delle indagini nei confronti del Laurendi.

A tal fine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione" (Cass. Sez. 5 n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252323); con la conseguenza, che, se il decreto è inoppugnabile, non può essere valutato *ex post* per altri fini.

Del tutto generica è la doglianza con la quale il ricorrente sostiene che la nota del 6/9 febbraio 2018, cui fanno riferimento la richiesta del P.M. e l'autorizzazione, ex art. 414 cod. proc. pen., emessa dal G.I.P., non sarebbe versata agli atti, "con conseguente nullità che rileva ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.", atteso che ciò che può determinare, ai sensi del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura coercitiva è unicamente la mancata trasmissione nei termini degli atti indicati al comma 5 del citato articolo e, dunque, di quegli atti presentati, a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., dal pubblico ministero al giudice, su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare.

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, assolutamente generica è la censura relativa alla nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c) *bis* cod. proc. pen..

Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intendere dare continuità, "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti *de libertate*, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia



impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate" (Cass. Sez. 1, n.n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760).

In dette pronunce è stato spiegato che la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

Inoltre, è stato osservato che la parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il che non è avvenuto nel caso di specie.

6. Occorre, altresì, evidenziare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti *prima facie* dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che



governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400).

7. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedurali operato dal Tribunale di Reggio Calabria non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Le osservazioni difensive non scalfiscono, infatti, l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza esse svolgono (anche quanto improntate sotto l'egida della violazione di legge), sul punto dell'accertamento del quadro indiziario relativo al contestato reato associativo, considerazioni meramente confutative, intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della motivazione dell'ordinanza impugnata.

In particolare, va rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria ha messo in rilievo che, attraverso l'attività di intercettazione, che ha interessato soprattutto Laurendi Domenico, era stato possibile apprendere le dinamiche interne alla cosa operante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, nonché le direttrici delle attività illecite dalla stessa perseguite, evidenziando gli espliciti riferimenti fatti dagli indagati, nel corso delle conversazioni captate, tanto alle modalità di controllo del territorio (più specificatamente, delle attività economiche ivi sussistenti) e alla disponibilità di armi anche da guerra, quanto alle vicende associative interne, relative alla rigida gerarchia mafiosa che regola la cosca e che si declina anche e soprattutto nel rispetto verso coloro che fungono da organi di vertice.

L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato che, all'interno del contesto descritto, era emersa la assoluta dipendenza funzionale della articolazione di 'ndrangheta in questione dalla cosca Alvaro e, dunque, lo stretto rapporto con gli storici esponenti della stessa, i quali venivano costantemente messi al corrente di quanto avveniva a Sant'Eufemia.

Ha spiegato che le acquisizioni derivanti da numerosi processi penali celebrati negli anni e divenuti definitivi consentivano di affermare con certezza l'esistenza e la operatività a Sinopoli e nei territori limitrofi della cosca Alvaro, quale gruppo criminale ben strutturato gerarchicamente; che in tale contesto si inserivano le acquisizioni relative al presente procedimento che avevano fatto emergere le vicende afferenti l'articolazione della cosca Alvaro operante in Sant'Eufemia d'Aspromonte, diretta da Laurendi Domenico, nonché ricostruire l'organigramma della costola "eufemiese", nel quale risultava inserito il Bagnato, genero di Cannizzaro Cosimo, detto "Spagnoletta", che rivestiva una posizione di spicco; che, in particolare, la vicenda che aveva portato all'accertamento dell'esistenza della operatività della frangia mafiosa di Sant'Eufemia



d'Aspromonte era rappresentata dall'affiliazione di alcuni giovani alla consorterìa, decretata da Idà Cosimo, all'insaputa degli organi di vertice; che da ciò erano sorti forti malumori soprattutto nel gruppo capeggiato da Laurendi Domenico, il quale mal tollerava, da un lato, la irregolarità delle affiliazioni effettuate dalla opposta frangia, capeggiata da Idà Cosimo, e, dall'altro, il fatto che queste fossero state sostanzialmente validate dal boss Luppino Andrea e da Cannizzaro Francesco; che, per questa ragione, il gruppo laurendiano aveva iniziato a esercitare non poche pressioni sui vertici affinché prendessero una posizione ferma e rifiutassero di convalidare gli irrituali riti di affiliazione operati dall'opposta frangia; che, tuttavia, si era deciso per una linea di compromesso che prevedeva, da una parte, la regolarizzazione dei riti già eseguiti, ma al contempo il divieto di effettuarne altri, attraverso la fissazione di una sorta di "periodo di sospensione"; che tale decisione aveva determinato la reazione del Laurendi che, sostenuto dai suoi più fidati sodali, Gagliostro Antonino, Crea Antonio, Carbone Vincenzo, Napoli Saverio, non solo aveva officiato nuovi "battezzi", ma ne aveva programmati altri, pretendendo l'assenso da parte dei membri più anziani, al fine di restituire equilibrio tra le due frange mafiose, fino ad arrivare a meditare la creazione di "un banco nuovo", che potesse ottenere il riconoscimento del "Crimine" di Polsi.

E tali circostanze contrastano congruamente la tesi difensiva, secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe al cospetto di soggetti, che avevano l'intenzione di emulare i veri 'ndranghetisti, definiti come "una sorta di anarchici".

8. Quanto alla contestazione relativa all'individuazione di Idà Cosimo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, riproducendo medesime questioni già valutate e disattese con motivazione non manifestamente illogica e prospettando, in buona sostanza, una diversa lettura delle emergenze investigative attraverso la indebita prospettazione di elementi fattuali, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni dell'ordinanza che ha messo in rilievo che il soggetto indicato come "u diavulu" era Idà Cosimo, in quanto nipote di Idà Cosimo cl. 26; che il padre Antonino è l'unico dei fratelli a non essersi mai spostato da Sant'Eufemia d'aspromonte e che ha un suocero vivente, ossia Catanea Pasquale, soggetto gravitante attorno alla famiglia Alvaro, condannato in passato per traffico illecito di sostanze stupefacenti; che né Idà Antonino (padre di Idà Cosimo) né Idà Vincenzo (fratello dell'indagato) hanno un suocero vivente cui si faceva riferimento in una delle conversazioni intercettate; che dall'attestazione del Carabiniere Marino Andrea era emerso che costui, in ragione delle pregresse esperienze lavorative in Sinopoli, aveva proceduto a identificare cui tale "diavulu o Cosmimu u diavulu" nella persona di Idà Cosimo, vice sindaco del Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

9. Parimenti, quanto alle censure concernenti l'erronea individuazione dell'indagato nel "Pinuccio" ricorrente nelle conversazioni intercettate, l'impugnazione ripropone questione già valutata e disattesa con logica argomentazione.

Sul punto, si sottrae a rilievi il convincimento identificativo del Tribunale di Reggio Calabria, che ha messo in rilievo come la persona individuata come "Pinuccio" (e alcune volte come "Pino") altro non è che Bagnato Giuseppe, facendo logico affidamento sulle seguenti circostanze: tanto nella rubrica telefonica di Laurendi Domenico, quanto in quella di Creazzo Antonino l'utenza in uso all'indagato era stata salvata sotto il nominativo "Pinuccio Bagnato"; ai riferimenti, contenuti nella conversazione del 5.6.2019 intercorsa tra Laurendi Domenico e il figlio Diego, ai due figli di "Pinuccio", Cosimo e Damiano, effettivamente corrispondenti ai nominativi dei figli dell'indagato; al raffronto operato dalla polizia giudiziaria tra la voce di "Pinuccio", che conversa con Saccà Vincenzo e la voce dell'unica conversazione ambientale registrata il 13.10.2018 di cui sono protagonisti il Bagnato e il Laurendi, che aveva consentito di affermare che a parlare era sicuramente la medesima persona; al riscontro di tipo logico, costituito dal fatto che, in 31.12.2017, il Laurendi aveva cercato di contattare il Bagnato (ma quest'ultimo non aveva risposto) subito dopo avere incontrato Cutrì Pasquale, con il quale aveva parlato dei problemi sorti in seguito alle affiliazioni irregolari operate da Idà Cosimo, per cui era ragionevole ritenere che il Laurendi, prima di recarsi nel tardo pomeriggio da Luppino Andrea, membro anziano della consorzeria, volesse parlare della questione anche con Bagnato Giuseppe.

10. Esente da vizi logici risulta l'esposizione degli argomenti a supporto dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso, mentre le contestazioni difensive al riguardo sono, sotto alcuni aspetti, assolutamente generiche, e, per altri, fondate su profili fattuali, inammissibili nel presente scrutinio di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha dettagliatamente esaminato i risultati delle conversazioni captate, da cui ha desunto la sussistenza della gravità indiziaria nei confronti del Bagnato, quale membro apicale della frangia mafiosa facente capo al suocero Cannizzaro Cosimo, detto "Spagnoletta", dotato di tutti quei poteri che sono connaturati a chi occupa all'interno di un sodalizio una posizione direttiva e che si declinano nella possibilità di "aprire un locale" autonomo e indipendente, presentandolo per il relativo riconoscimento a Polsi, di proporre nuove affiliazioni, di attribuire cariche, di interloquire con i membri della consorzeria, di partecipare alle riunioni in cui si prendono decisioni rilevanti per l'intera cosca.

E' stato messo in rilievo che lo stesso Laurendi Domenico, capo di una delle fazioni mafiose di Sant'Eufemia d'Aspromonte, avesse ritenuto opportuno rendere edotto solo il Bagnato della cerimonia di affiliazione di Crea Emanuele e Borgia Antonino, in modo da

portare poi la notizia agli Alvaro, dai quali l'articolazione territoriale di 'ndrangheta dipendeva funzionalmente; che il Laurendi non reputava necessaria alcuna autorizzazione da parte dei membri di vertice e riteneva che l'unico con cui avrebbe dovuto parlare della questione fosse il Bagnato, per poi andare là a Sinopoli per notiziare gli Alvaro; che il Bagnato era presente, unitamente ai vertici, alla riunione che aveva decretato la regolarità delle affiliazioni dei due giovani operate dal Laurendi; che il Bagnato aveva, altresì, proposto l'affiliazione di nuovi sodali nonché l'attribuzione di cariche, ovvero aveva in passato effettuato investiture; che era lo stesso Laurendi a chiedergli se avesse provveduto ad alcune affiliazioni, a chiara dimostrazione del ruolo rivestito dal Bagnato all'interno della consorterìa, ruolo ben noto a tutti i sodali che nominavano più volte il Bagnato nei loro discorsi, mostrando di conoscerne perfettamente la posizione e criticandone, talvolta, i comportamenti; che il Laurendi, inoltre, sosteneva che l'unico sodale al quale si doveva attribuire una carica in quel momento era Cutri Pasquale, circostanza questa che il Laurendi diceva avrebbe riferito direttamente al Bagnato, la cui posizione paritaria risultava da una conversazione intercorsa tra lo stesso Bagnato e il Laurendi in cui venivano sviscerati argomenti di indubbia rilevanza per la cosca, soprattutto alla luce delle tensioni interne che la stessa stava affrontando a seguito delle affiliazioni irregolari operate da Ida Cosimo.

11. Infondato è il quarto motivo di ricorso.

In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei *pericula libertatis* ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255).

Ciò posto, va osservato che l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, evidenziando che il Bagnato è membro apicale dell'articolazione di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, dotato di tutti quei poteri che sono connaturati a chi occupa, all'interno di un sodalizio, una posizione direttiva e, quindi, ritenendo, con argomentare esente da vizi logici e/o giuridici, che ciò conduceva ad affermare - stante, altresì, la perdurante operatività sul territorio aspromontano del sodalizio in parola - la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, fronteggiabile unicamente con l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Infine, del tutto generica è la censura con cui è stato rilevato che la motivazione dell'ordinanza genetica, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, era del tutto mancante o apparente sicché il Tribunale non avrebbe neppure potuto integrarla.

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; va disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - *ter*, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso, il 4 novembre 2020